

STATUTO

**OZANAM SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA'**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARONNO VA VIA VARESE 25/D

Numero REA: VA - 227930

Codice fiscale: 02068460126

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **"B"** all'atto in data 28 marzo 2023 n. 56247/20870 di repertorio a rogito Notaio Monica Scaravelli.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, con sede nel comune di Saronno (VA), la Società cooperativa denominata: "OZANAM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'" o con denominazione abbreviata, "COOPERATIVA SOCIALE OZANAM".

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata pari a 50 (cinquanta) anni dal giorno della sua legale costituzione, quindi sino al 9 (nove) giugno 2042 (duemilaquarantadue), e potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, con delibera dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro. Il suo fine è il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) d) l) e p) del D.lgs. n. 112/17;
- b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e comunque a rischio di emarginazione socioeconomica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della Legge n. 381/91; perciò stesso, la Cooperativa si propone di partecipare e concorrere alla diffusione ed al rafforzamento del movimento cooperativistico e, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può aderire ad una delle Associazioni Nazionali riconosciute ai sensi del D.L. C.P.S. n. 1577/47 ed alle sue organizzazioni territorialmente competenti.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la parità di trattamento, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, compresi volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma

subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La Cooperativa può operare anche con terzi estranei alla sua compagine sociale, entro i limiti della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa opererà nei seguenti settori:

A) per quanto riguarda la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi:

1. settore culturale-educativo;
2. settore ludico e del tempo libero;
3. settore della promozione umana e dell'integrazione sociale;
4. settore socio-sanitario;

B) per quanto riguarda lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate:

5. settore manutentivo;
6. settore della gestione di servizi;
7. settore assemblaggio e controllo qualità;
8. settore della produzione artigianale;
9. settore della logistica.

Ai sensi della normativa vigente:

- le attività sub A) relative alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e quelle sub B) relative allo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate saranno svolte in collegamento funzionale;

- in ogni caso le gestioni delle attività sub A) e delle attività sub B) saranno separate al fine di consentire la corretta applicazione delle agevolazioni previste.

Di seguito si riporta un'elencazione che espone, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, le attività nei settori in precedenza elencati:

1) Attività culturali ed educative

- gestione e programmazione di laboratori autonomamente e in collaborazione con le scuole, le famiglie, gli enti pubblici e privati;
- corsi di aggiornamento, qualificazione, formazione, semplice apprendimento nel campo culturale e dell'educazione;
- servizi di orientamento al lavoro secondo l'individuazione delle risorse umane e le richieste di mercato;
- adesione ad organizzazioni nazionali e internazionali pubbliche o private che si prefiggono scopi sociali e culturali e il miglioramento della salute fisica, morale e intellettuale dei giovani, delle donne, degli svantaggiati e dei soggetti a rischio di emarginazione sociale;
- pubblicazione di periodici, sussidi didattici culturali, filmati e divulgazione degli stessi;
- promozione di mostre, manifestazioni culturali per la qualificazione umana dei giovani, delle famiglie, dei soci, in osservanza degli scopi sociali;

2) Attività nel settore ludico e del tempo libero

- promozione di forme innovative di vacanze per giovani, agriturismo, laboratori, vacanze e gite culturali a favore di famiglie, anziani, bambini e infermi;
- gestione di teatri, cinema, strutture per lo spettacolo, ricreazione e attività sportive anche all'aperto, luoghi e spazi di ritrovo infantile;

3) Attività di promozione umana e di integrazione sociale

- produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio

che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, ottenuta in appositi centri di lavoro sia di carattere artigiane e non;

- prestazione di servizi a privati, imprese e Enti Pubblici e a tal fine la Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e la prestazione dei servizi stessi;
- corsi di formazione finalizzati alla costruzione di strumenti idonei al reinserimento sociale e alla qualificazione professionale, nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo di privati ed Enti pubblici;

4) Attività socio-sanitarie

- prestazione di servizi ai malati terminali, assistenza a domicilio, presso ospedali, case di riposo o di cura, luoghi di villeggiatura, centri sociali o altro;
- prestazione di servizi di assistenza alle persone in stato di bisogno;
- prestazione di servizi medici e paramedici, prestazioni di psicologia e sociologia;
- prestazione di servizi di assistenza alla famiglia che si trova in gravi situazioni di disagio;
- gestione di servizi di assistenza domiciliare di servizi riabilitativi, di accoglienza e di animazione;
- promozione di corsi di aggiornamento, qualificazione e formazione rispetto ai servizi specialistici di assistenza;
- servizi di custodia, pulizia di luoghi di lavoro e abitazioni;
- gestione di servizi di trasporto per soggetti non autosufficienti e commissioni familiari e comunitarie;
- gestione di tutti i servizi complementari all'assistenza attraverso la gestione di case vacanza, campeggi, alberghi o pensioni, mense, spacci bar, ritrovi, gite culturali;

5) Settore manutentivo

- realizzazione e riparazione di manufatti edili;
- imbiancatura di beni immobili e verniciatura di beni mobili ed immobili;
- progettazione, realizzazione, manutenzione e cura del verde per privati ed enti pubblici;

6) Settore della gestione di servizi

- consulenza agraria;
- orticoltura, frutticoltura, floricoltura, arboricoltura;
- pulizie civili, industriali, per Enti pubblici e privati;
- sanificazione;
- servizi cimiteriali;
- gestione lampade votive, bollettazione e incasso utenze;
- servizi informatici;
- noleggio mezzi e attrezzature;
- custodia e gestione luoghi pubblici e privati;
- servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio;

7) Attività assemblaggio e controllo qualità

- assemblaggio e cablaggio di parti e componenti, controllo qualità di pezzi e componenti da assemblare, confezionamento attrezzature semplici e oggetti;
- realizzazione di oggetti e componenti funzionali alla realizzazione di strutture e apparati;
- packaging;

8) Attività di produzione artigianale

- lavorazioni in legno per produzioni di oggetti, componenti e arredi;
- manutenzione e ricostruzione di infissi e mobili in legno;
- realizzazione mobili e arredi per privati e aziende;

9) Attività di logistica:

- distribuzione e consegna di oggetti per conto terzi;
- trasporto e consegna di forniture a domicilio a privati;
- consegna di manufatti e componenti per le aziende produttrici e per la piccola distribuzione;

- utilizzo di infrastrutture per il trasporto dolce all'interno di aree ad accesso limitato. La Cooperativa, inoltre, ai fini di favorire l'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 142/2001, potrà agire in unione con Associazioni ed Organizzazioni che, anche attraverso forme di convivenza comunitaria e simili, perseguono lo stesso fine.

La Cooperativa potrà inoltre usufruire di tutti i mezzi previsti dalle norme della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni e degli organismi Locali, Territoriali, di persone fisiche o giuridiche e di ogni Ente predisposti per la promozione di tali finalità.

Il lavoro dovrà essere inteso come strumento di valorizzazione della persona e del suo ambiente attraverso la solidarietà e la creatività dei singoli.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà stipulare convenzioni con Enti e con Amministrazione Pubbliche.

La Cooperativa potrà inoltre promuovere e stimolare forme di raccolta di risparmio unicamente tra i propri soci sia a titolo fruttifero che infruttifero, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e comunque previa adozione di uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n. 59/1992 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La Cooperativa può emettere strumenti finanziari.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, che siano capaci di offrire garanzie di moralità e che, per capacità e competenza, intendano perseguire gli scopi sociali partecipando ad attività sociali.

I soci cooperatori possono essere:

A) soci lavoratori, che stabiliscono, ulteriormente al rapporto associativo, un ulteriore rapporto, di lavoro, in forma subordinata o autonoma o, in qualsiasi altra forma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, e che perciò prestano la loro attività ricevendo un corrispettivo di qualsiasi natura o entità;

B) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;

C) soci volontari, che, per loro libera scelta, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della Cooperativa, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti. Ai sensi dell'articolo 2, Legge n. 381/91, il numero dei soci volontari non può essere superiore alla metà del numero complessivo dei soci.

Possono essere soci le persone giuridiche pubbliche e private che intendano contribuire al raggiungimento degli scopi e degli indirizzi del presente statuto, e nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario, del suo inserimento nell'impresa;

d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché indirizzo di posta elettronica, anche certificata ove posseduto, e numero di fax;

b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In caso di situazione di svantaggio sociale, occorrerà allegare alla domanda documentazione comprovante tale condizione, proveniente dalla Pubblica Amministrazione.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

e) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica anche certificata ed il numero di fax;

f) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

g) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo equipollente.

La delibera di ammissione sarà annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il mancato versamento di quanto sopra entro il termine all'uopo comunicato determina l'inefficacia della delibera di ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla proposizione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con

avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo equipollente.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, investire l'Assemblea con apposita istanza scritta, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi in senso opposto a quello del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza della determinazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Nei rapporti con la Cooperativa, il domicilio e/o la residenza dei soci sono quelli risultanti dalla domanda di ammissione ed annotati sul libro soci. La loro variazione ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, a mezzo PEC all'indirizzo della Cooperativa o con qualsiasi altro mezzo equipollente.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro ricezione da parte della Cooperativa.

Art. 8 (Diritti ed obblighi dei soci)

I soci hanno diritto di partecipare agli scambi mutualistici, alle attività della Cooperativa e di concorrere a determinarne le politiche attraverso la partecipazione alla vita della Cooperativa stessa. Hanno il diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non possono essere esercitati dai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, del capitale sottoscritto e dell'eventuale soprapprezzo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) all'attivazione ed all'esecuzione degli scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale con la Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per:

- a) recesso;
- b) esclusione;
- c) morte;
- d) scioglimento, liquidazione giudiziale o assoggettamento ad altre procedure concorsuali.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nonché, ai sensi dell'art. 5 L. 142/01, l'estinzione del rapporto di lavoro.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che, per qualsivoglia ragione, non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia notevoli difficoltà di trasferimento dal proprio luogo di residenza alla zona dove opera la Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso, con l'esposizione delle ragioni del recesso, deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa, a mezzo PEC o con qualsiasi altro mezzo equipollente. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equipollente; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi all'organo arbitrale nei modi previsti dal presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che, alternativamente:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro sessanta giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Cooperativa qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) compia atti o omissioni pregiudizievoli idonei ad interferire negativamente sull'attività della Cooperativa;
- f) nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una causa di interruzione del rapporto di lavoro dovuta a giusta causa, motivi disciplinari, giustificato motivo soggettivo, mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro grave inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro, dimissioni e, nel caso di socio volontario, qualora abbia cessato la propria attività.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo equipollente.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all'organo arbitrale nei modi previsti dal presente statuto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione e dell'annotazione della stessa nel libro soci.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi non subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

Gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni sottoscritte, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del *de cuius*, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

Art. 13 (Rimborso delle azioni sottoscritte)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle azioni sottoscritte, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma tre, del codice civile.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto efficace.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale indivisibile.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) d) ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della Legge 31.1.1992, n.

59.

Art. 16 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a Euro 51,00 (cinquantuno/00).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 25, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni con le stesse modalità previste per il rimborso delle azioni del socio cooperatore e quindi in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione delle azioni.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) i voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:
 - 1 voto fino a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) di capitale sottoscritto;
 - 2 voti oltre a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) e fino a Euro 10.000,00 (diecimila/00) di capitale sottoscritto;
 - 3 voti oltre Euro 10.000,00 (diecimila/00) e fino a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) di capitale sottoscritto;
 - 4 voti oltre Euro 15.000,00 (quindicimila/00) e fino a Euro 20.000,00 (ventimila/00) di capitale sottoscritto;
 - 5 voti oltre Euro 20.000,00 (ventimila/00) di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo

dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;
e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 20 (Strumenti finanziari)

Fermo restando le disposizioni di cui ai titoli III e IV del presente statuto, la Cooperativa può emettere, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi secondo le norme di legge, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi, così come enunciato negli articoli seguenti.

Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della Legge 59/1992.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate e nei limiti consentiti dalla legge, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero per lo Sviluppo Economico. Il valore di ciascuna azione è di Euro 51,00 (cinquantuno/00).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. All'atto dello scioglimento della società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni. L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

a) l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
b) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;

c) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptrate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori. I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo la modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
b) all'osservanza dello statuto e degli atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune, quanto lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli. Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta. L'Assemblea speciale delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere all'Assemblea dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 23 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Art. 24 (Emissione obbligazioni)

La Cooperativa può emettere prestiti obbligazionari ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile. I titoli obbligazionari possono essere nominativi o anche al portatore nei limiti di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nella forma di cui all'articolo 2410 codice civile, l'emissione di obbligazioni per somma complessivamente non superiore al doppio del capitale sociale e delle riserve indivisibili risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio. Tale limite non opera se il prestito obbligazionario è garantito da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi, oppure se le obbligazioni sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In questo secondo caso, chi trasferisce le obbligazioni risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Gli obbligazionisti nominano un rappresentante comune. all'Assemblea degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2415 del codice civile e, in quanto compatibili, quelle del presente Statuto sull'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 51,00 (cinquantuno/00);
il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 51,00 (cinquantuno/00) confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
 - c) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa, del valore nominale di Euro 51,00 (cinquantuno/00), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 27 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;
- 6) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;
- 7) da qualunque liberalità che perviene alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere

ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

Per le obbligazioni sociali, risponde solo la Cooperativa con il suo patrimonio.

Art. 26 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

E' vietata la cessione solo in parte delle azioni sociali.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o con altro mezzo equipollente, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nell' articolo 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e ferma la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'organo arbitrale nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 27 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio è redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo settore di cui alla Legge n. 106/2016, e tenendo conto, tra gli altri, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Cooperativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori devono documentare nella nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Nella relazione al bilancio, di cui all'articolo 2428 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la permanenza del requisito della mutualità prevalente, nonché le determinazioni assunte sulle domande di ammissione di nuovi soci.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale dei soci sovventori e delle azioni di

partecipazione cooperativa nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto;
d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31.1.1992, n. 59;
e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 28 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.
L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro.
I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o strumenti finanziari.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 29 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio d'esercizio, la relazione di gestione e delibera sulla destinazione degli utili;
- b) approva il bilancio sociale;
- c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno;
- h) approva gli eventuali regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci non accolte dal Consiglio

di Amministrazione;

m) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporti, anche economici, da parte dei soci ai fini della soluzione delle crisi;

n) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

1) le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;

2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;

3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 31 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, non oltre trenta giorni. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata inviata ai soci, o consegnata a mano, o con altro mezzo equipollente (es. a mezzo PEC ovvero email ordinaria seguita da esplicita conferma di ricezione), che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Una copia dell'avviso di convocazione deve essere affissa in un locale della Cooperativa aperto alla frequentazione dei soci.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, entro un termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Cooperativa, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sono validamente prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, sono validamente prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più delle metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti. In ogni caso,

le delibere dell'Assemblea straordinaria aventi ad oggetto lo scioglimento anticipato e la liquidazione della Cooperativa debbono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Sono fatti salvi gli eventuali quorum più elevati prescritti inderogabilmente dalla legge.

Art. 33 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica l'articolo 19.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio, con il compito di assistere il Presidente e di redigere il verbale dell'adunanza. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente dell'Assemblea sono regolati dalla legge.

Art. 35 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di Consiglieri variabile da tre a quindici membri nominati dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il

numero, che deve comunque sempre essere dispari. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vicepresidente.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli Amministratori sia scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati Amministratori gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pene che comportano interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità di esercitare uffici direttivi; qualora una delle anzidette cause ostative sopravvenga nel corso del mandato determina l'automatica decadenza dalla carica.

Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione, se già non lo abbia fatto l'Assemblea, nomina il Presidente scegliendo fra i Consiglieri; nomina altresì, scegliendolo fra gli stessi Consiglieri, un Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione può anche affidare specifici incarichi ad uno o più dei suoi componenti precisandone i contenuti ed i poteri, nei limiti previsti dalla legge e dal successivo articolo 36.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 36 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381, 4° comma del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in via ordinaria con cadenza mensile e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un consigliere.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail o altro mezzo equipollente da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e, nel caso di sua impossibilità o inerzia, anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che il Presidente ed il Segretario della riunione provvedano alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- 2) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità

degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Il verbale delle sedute del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni da esso adottate è redatto da un Segretario.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 40 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza generale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, institori e procuratori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri Delegati, nei limiti delle

deleghe conferite, possono conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme vigenti in tema di procure.

Art. 41 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i Sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile.

Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti nei casi previsti dalla legge; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 42 (Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui agli artt. 838-*bis* e ss. c.p.c., salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e la Cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera Assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- b) tre, per le altre controversie;

- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione da parte della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, gli arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e dell'oggetto del contendere e deve essere comunicata alla Cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'articolo 838-ter, 1° comma, codice di procedura civile.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, terzo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 838-ter, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel

precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 45 (Scioglimento anticipato)

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli Amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese

Verificatasi la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso ed ai criteri di liquidazione.

L'Assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La Cooperativa può, in qualunque momento revocare lo stato di liquidazione, all'occorrenza previa eliminazione della causa di scioglimento con delibera dell'Assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 46 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, eventualmente rivalutate a norma dell'articolo 27, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma dell'articolo 27, lettera d), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 47 – (Modo e forma delle comunicazioni)

Ogni comunicazione deve essere eseguita in uno dei seguenti modi alternativi:

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- mediante lettera consegnata a mano con contestuale restituzione di copia sottoscritta dal destinatario per attestazione dell'avvenuta ricezione e della data in cui l'ha ricevuta;
- mediante posta elettronica certificata (PEC) nel caso in cui la stessa sia stata comunicata dall'interessato ovvero richiesta e conosciuta dalla Cooperativa;
- mediante telegramma;
- mediante atto stragiudiziale notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile;
- qualora il socio abbia indicato il proprio indirizzo di posta elettronica ed abbia espressamente chiesto che ogni comunicazione gli fosse fatta a tale indirizzo, mediante email con conferma di ricezione da parte del destinatario.

Art. 48 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 50 (Rinvio)

Alla Cooperativa ed ai rapporti societari si applicano le disposizioni previste dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, se adottati, nonché le disposizioni contenute nella legge sulle società cooperative sociali di cui alla Legge 381/1991 e quelle contenute nel titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal titolo V del medesimo Codice in materia di società per azioni; si applicano, inoltre, tutte le disposizioni di legge previste per le società cooperative, compresi i D.lgs. n. 112/2017 e n. 117/2017, ove compatibili, ancorché qui non indicate.

Firmato:-FEDERICO FRANCHI

-----MONICA SCARAVELLI NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico

Milano, 28 marzo 2023

Firmato: Monica Scaravelli Notaio.